



UNIVERSITÀ DI PISA

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE
Num. Prot.: 0009997 / 2017
Data: 01/03/2017
Rep: **Convenzioni**
Num: **45/2017**



Convenzione

l'Università di Pisa con sede in Pisa, Lungarno Pacinotti 43, CF 80003670504, rappresentata per la firma del presente atto dal Rettore pro-tempore prof. Paolo Maria Mancarella, ai sensi dell'art. 75.4 del Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

e

il Centro Ricreativo Dipendenti Universitari – CRDU, associazione fra dipendenti dell'Università di Pisa, con sede provvisoria in Pisa, Lungarno Pacinotti, 43 – CF 93003510505, rappresentato dal Presidente pro-tempore Sig. Bruno Sereni.

PREMESSO CHE

- l'art. 3.6 della legge 23/1986 stabilisce che le Università e gli istituti di istruzione favoriscono attività a scopo culturale, ricreativo e sociale del personale universitario, in conformità a quanto previsto dall'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93. e dall'articolo 11 della legge 20 maggio 1970, n. 300;
- l'art. 8 dello Statuto dell'Università di Pisa prevede che l'Università favorisce le attività culturali, ricreative, sociali e sportive del personale, da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti dell'intera comunità universitaria, mettendo a disposizione servizi, strutture e risorse;
- ai sensi dell'art. 1.1 della legge 7/12/2000 n. 383 la Repubblica riconosce il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito e delle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo; ne promuove lo sviluppo in tutte le sue articolazioni territoriali, nella salvaguardia della sua autonomia; favorisce il suo apporto originale al conseguimento di finalità di carattere sociale, civile culturale e di ricerca etica e spirituale;
- l'art. 4.1 della suddetta legge 383/2000 prevede, tra le diverse forme, che le Associazioni di promozione sociale traggono le risorse economiche, per il loro funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività dai contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- il CRDU è un'associazione apolitica, aconfessionale, opera senza limiti di durata ed è centro permanente di vita associativa dei dipendenti universitari e persegue finalità di promozione delle attività culturali, sportive, artistiche, turistiche e ricreative in genere, favorendo la socializzazione e la solidarietà;
- il CRDU è un'Associazione di Promozione Sociale ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, a norma di quanto previsto dall'art. 11, legge 20/5/1970 n. 300 e legge 7/12/2000 n. 383;
- il CRDU è affiliato all'A.N.C.I.U. (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari) Associazione non lucrativa di Promozione Sociale, iscritta in data 20 giugno 2013 al

- Registro Nazionale delle Associazioni di promozione Sociale, n. 186, presso il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali;
- la formazione degli organi direttivi del CRDU avviene mediante regolari elezioni tra il personale aderente al Centro;
 - il 13 luglio 2000 è stato siglato un Protocollo d'Intesa fra CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) ed ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari), recante criteri generali applicabili alla organizzazione delle attività integrative delle università collegabili prevalentemente al tempo libero del personale, nel rispetto dell'autonomia degli Atenei;
 - il 22 giugno 2009 è stata sottoscritta una convenzione fra l'Università e il CRDU con lo scopo di definire rapporti di reciproca collaborazione; la stessa è stata rinnovata per un periodo di dieci anni con scadenza in data 7 gennaio 2013;
 - il 25 marzo 2016 è stato siglato un Protocollo d'Intesa fra CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), il CoDAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie) e ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari) in cui viene concordato che la gestione, l'organizzazione, la promozione delle iniziative e delle attività previste dall'accordo e secondo i criteri dallo stesso previsti, vengano affidate alle associazioni dei dipendenti, regolarmente costituite e riconosciute dai singoli Atenei, ed inserite in un quadro normativo, anche convenzionale;
 - l'Università e il CRDU sulla base del predetto Protocollo intendono aggiornare l'Accordo in corso al fine di proseguire la collaborazione perseguita negli anni precedenti;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto e Comitato Paritetico

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 8 dello Statuto di Ateneo, l'Università affida al CRDU l'organizzazione, il coordinamento e l'attuazione di attività sportive, culturali e ricreative rivolte a tutti i dipendenti universitari.

Le attività di cui al comma 1 sono definite in un programma annuale, predisposto da un Comitato Paritetico e redatto entro il mese di settembre dell'anno precedente.

Il programma definisce anche l'ammontare finanziario complessivo delle varie attività e l'eventuale importo da porre a carico dell'Ateneo.

Il Comitato Paritetico è composto da:

- 2 membri nominati dal Rettore fra il personale docente;
- 2 membri nominati dal Direttore Generale fra il personale tecnico amministrativo;
- 4 membri nominati dal Centro Ricreativo Dipendenti Universitari.

Art. 2 – Attività del Centro e locali in uso

Ai fini di cui all'art. 1, l'Università affida al CRDU la gestione:

- a) della "Casa ex Carraia" di San Piero a Grado, sita sulla via Livornese n. 766 e rappresentata al N.C.E.U. Foglio 72, Particella 81 e degli spazi adiacenti, come meglio definiti nell'allegata planimetria. Nei periodi in cui la Casa Carraia non sia necessaria per le iniziative previste nel programma di cui all'art. 1, il CRDU può concederla, con locazioni temporanee, ai dipendenti universitari in servizio e cessati dal servizio. I criteri per l'accettazione delle richieste di locazione, le norme per l'utilizzo degli immobili, e il tariffario sono stabiliti in un regolamento approvato dal CRDU e trasmesso al Direttore Generale dell'Università. I proventi delle locazioni sono utilizzati dal CRDU per assicurare la manutenzione ordinaria degli immobili nonché il pagamento delle utenze;
- b) del "Lago degli Ontani", sito in Via Aurelia Sud, rappresentato al N.C.T. Foglio 116, Particella 53, per lo svolgimento delle attività di pesca sportiva e per altre attività rivolte ai

dipendenti universitari e a terzi qualora non necessarie per le attività previste nel programma di cui all'art. 1. E' a totale cura e spese del CRDU la manutenzione ordinaria degli immobili in *questione* e degli spazi adiacenti. Inoltre il CRDU garantisce l'accesso al Lago anche al personale dell'Università che lo richieda per finalità istituzionali.

Il CRDU è responsabile di eventuali danni ai beni immobili di cui alle lettere a) e b) e di danni e infortuni a terzi che si dovessero verificare in ragione delle attività svolte su tali beni. A tal fine il CRDU stipula idonea polizza assicurativa.

Tutte le attività svolte dal CRDU sui beni di cui ai punti a) e b) o comunque autorizzate dallo stesso Centro, devono essere rivolte a beneficio di tutti i dipendenti universitari e devono essere effettuate nel rispetto delle normative previste per il Parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli.

L'Università può affidare al CRDU, in tutto o in parte, i servizi a favore del personale programmati dal Comitato Unico di Garanzia (CUG) e dalla competente Direzione.

Le modalità di attuazione di detti servizi sono contenute in specifici accordi aggiuntivi concordati con il Presidente del CUG e con il Dirigente della competente Direzione.

L'Università può affidare al CRDU la gestione di convenzioni stipulate dall'Università stessa a favore dei propri dipendenti.

Nell'ambito dei programmi di cui all'art. 1 il CRDU può stipulare accordi con altri enti e associazioni operanti nei settori ricreativi e culturali, senza oneri aggiuntivi per l'Università.

Art. 3 – Finanziamento delle attività e relativa rendicontazione

L'Università, sulla base del programma annuale di attività di cui all'art. 1 mette a disposizione uno specifico finanziamento a partecipazione totale o parziale dei costi previsti. All'atto della richiesta all'Ateneo per l'anno successivo il CRDU presenta una relazione sulle attività svolte e sui costi sostenuti nell'anno di riferimento.

Art. 4 – Permessi e incarichi di missione

Per favorire ed incentivare la partecipazione alle manifestazioni nazionali sportive e culturali organizzati dall'ANCIU l'Università può, previa comunicazione scritta del Presidente del CRDU, concedere permessi retribuiti ai partecipanti facenti parte delle rappresentative universitarie, comprensivi anche dei tempi necessari a raggiungere i luoghi delle manifestazioni.

Nel rispetto degli accordi contrattuali e regolamentari vigenti nell'Ateneo, possono essere concessi ai partecipanti facenti parte delle rappresentative universitarie, permessi o incarichi di missione.

Il comma precedente trova applicazione anche per la partecipazione dei membri degli Organi sociali del CRDU alle riunioni indette aventi carattere istituzionale.

Art. 5 - Durata

La presente Convenzione, che sostituisce a tutti gli effetti la precedente sottoscritta il 7 gennaio 2013, ha durata di anni 10, dalla data di sottoscrizione, con esclusione di rinnovo tacito.

Art. 6 – Oneri fiscali

La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

Le spese di bollo sono a carico del CRDU.

Pisa, 28/02/2017.....

Il Presidente del CRDU
Sig. Bruno Sereni



Il Rettore dell'Università di Pisa
Prof. Paolo Maria Mancarella

